



Rapporto della Commissione della Legislazione sul M.M. no. 82 concernente l'abrogazione del patto sindacale 27 maggio 2003 tra gli azionisti fondatori di CBR-Centro Balneare Regionale SA, Locarno, e del suo aggiornamento 3 marzo 2016 mediante sottoscrizione di un nuovo patto tra azionisti in loro sostituzione

Locarno, 23 settembre 2024

Gentili Colleghe, egregi Colleghi,

la Commissione della Legislazione ha esaminato il messaggio in oggetto e ha indetto l'audizione in data 18 settembre 2024 del Capo Dicastero competente Mauro Silacci e il Coordinatore del Dicastero Fausto Castiglione al fine di chiarire eventuali ultimi dubbi sul MM in esame. Nella loro esposizione essi hanno fatto un breve riassunto dell'istoriato del messaggio, illustrandoci l'esigenza di riunire in un solo nuovo patto i due patti sindacali precedenti che verranno di conseguenza abrogati.

1. PREMESSA

Il MM no. 82 è redatto in maniera approfondita. Dopo una premessa con l'istoriato del primo patto sindacale del 2003 e del suo aggiornamento del 2016, il messaggio propone un riassunto dell'andamento degli esercizi dal 2014 al 2022, con l'esposizione delle principali attività svolte e alcune considerazioni economiche, in particolare sulla ripartizione del disavanzo. Da ultimo viene presentato il nuovo patto tra azionisti che in pratica riunisce il patto iniziale e il suo aggiornamento in un unico testo, riprendendo i contenuti già in vigore con solo poche modifiche tra cui la durata del nuovo patto fissata a 20 anni. Il nuovo patto considera inoltre le avvenute fusioni comunali.

2. BREVE ANALISI DEL NUOVO PATTO TRA AZIONISTI

Nella nostra breve analisi del patto esaminiamo qui di seguito succintamente gli otto articoli in cui è suddiviso il testo in questione.

2.1. Articolo 1: Sottoscrizione, liberazione e conferimento del capitale sociale e di partecipazione.

Nelle due cifre di questo capitolo vengono constatate l'avvenuta sottoscrizione e liberazione del capitale azionario, nonché del capitale di partecipazione con i rispettivi conferimenti in contanti e in natura, così come stabilito per ogni comune all'articolo 3 del patto sindacale del 27 maggio 2003.



2.2. Articolo 2: Trasferibilità delle azioni e dei buoni di partecipazione

Questo articolo riprende esattamente il testo dell'articolo 4 del patto del 2003.

2.3. Articolo 3: Copertura del disavanzo di gestione

Alla cifra **3.1** si constata che nei primi 5 anni a partire dall'apertura al pubblico del Centro balneare (quindi a partire dal 24 ottobre 2009) la copertura del disavanzo è stata garantita dagli azionisti fondatori secondo le modalità fissate nella cifra 5.1. del patto iniziale del 2003.

La cifra **3.2** regola la copertura dell'eventuale disavanzo dopo i primi 5 anni. Dalla cifra **3.2.1** alla cifra **3.2.3** il testo è ripreso esattamente come all'articolo 1 dalla cifra 1.1 alla cifra 1.3 dell'aggiornamento del 3 marzo 2016. Alla fine della cifra **3.2.3** del nuovo testo viene aggiunto un paragrafo in caso di aggregazioni comunali in cui si specifica che il nuovo ente subentrerà nei diritti ed obblighi dei comuni precedenti.

In breve l'aggiornamento del 2016, ripreso dal nuovo patto, ha introdotto l'aumento del capitale di partecipazione per garantire la solidità finanziaria della CBR. In pratica i comuni hanno un diritto di prelazione sul capitale di partecipazione corrispondente alla loro percentuale di copertura del disavanzo.

La cifra **3.2.4** corrisponde alla cifra 1.4 dell'aggiornamento e regola le conseguenze in caso di mancato esercizio del proprio diritto di prelazione da parte di un comune. Per la riduzione delle tariffe rimanda al punto 4 del nuovo patto.

La cifra **3.3.** regola le disposizioni comuni valide sia nei primi 5 anni che in seguito e riprende sia articoli del primo del 2003 patto che del suo aggiornamento. Si tratta di norme contabili. Viene qui tra l'altro specificato che il disavanzo è finanziato dai comuni sotto forma di anticipo di liquidità sul conto corrente da trasformare in seguito in capitale di partecipazione, al più tardi se le perdite riportate raggiungono i limiti previsti dall'art. 725 CO.

La cifra **3.3.4** è nuova. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a segnalare secondo il suo giudizio nel rapporto annuale le spese evitabili o le mancate entrate maggiori della CBR SA. Questa norma intende, a nostro modo di vedere, insistere sulla gestione oculata del patrimonio della CBR onde diminuire sempre più il disavanzo accumulato e garantire il successo a lungo termine.

2.4. Articolo 4: Agevolazioni tariffarie

L'articolo 4 riprende il punto 6 del patto del 2003 con un'aggiunta alla cifra **4.1.**, secondo cui il CdA decide se concedere le agevolazioni tariffarie ad allievi di scuole rispettivamente ad associati di associazioni sportive con sede nei Comuni convenzionati ma domiciliati in comuni terzi. Questa possibilità non era prevista dal primo patto sindacale del 2003.



2.5. Articolo 5: Entrata in vigore

Il nuovo patto annulla e sostituisce il patto sindacale del 2003 e il suo aggiornamento del 2016. Entra in vigore il 1.1.2025 a condizione che il patto sia stato ratificato con decisione cresciuta in giudizio da un numero di comuni che rappresentano almeno l'80% del capitale azionario. Questa possibilità era già prevista dal patto del 2003.

2.6. Articolo 6: Durata

A differenza del primo patto del 2003 che era di durata indeterminata e dell'aggiornamento del 2016 che era di 10 anni, il nuovo patto tra azionisti dura 20 anni, fino al 31 dicembre 2044 e può venir disdetto ogni 5 anni con preavviso di 2 anni.

2.7. Articolo 7: Allegati

Il patto sindacale del 2003, l'aggiornamento del 2016 e la tabella di attuazione e di partecipazione sono parte integrante del patto sindacale quali allegati.

2.8. Articolo 8: Diritto applicabile e foro competente

Il diritto applicabile è quello svizzero e il foro è Locarno.

3. CONCLUSIONI

Come risulta dall'analisi degli articoli del nuovo patto, sono poche le variazioni di contenuto rispetto al primo patto del 2003 e al suo aggiornamento del 2016. In pratica le uniche modifiche sono le seguenti:

- riferimenti alle aggregazioni comunali (introduzione e cifra 3.2.3);
- segnalazione del CdA di spese evitabili o mancate entrate nel rapporto annuale (cifra 3.3.4);
- possibili agevolazioni per allievi e sportivi domiciliati in comuni non convenzionati a determinate condizioni (cifra 4.1);
- durata del patto di 20 anni (articolo 6).

Dopo attenta analisi del nuovo patto tra azionisti, ritenuto quanto esposto ai punti precedenti, viste e considerate le delucidazioni presentate nel MM no. 82 nonché le considerazioni della Commissione della Gestione nel suo rapporto del 26 agosto 2024, anche la CdL propone di approvare il messaggio così come presentato dal Municipio.



Città
di Locarno

Per la Commissione della Legislazione

I Commissari

Mariachiara Cotti, relatrice

Frano Dragun, relatore

Mauro Belgeri, presidente

Rosanna Camponovo

Fabio Clerici

Risto Dacev

Spase Zlatanov